09996-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU	- Presidente -	Sent. n. sez. 300/2021
DONATELLA FERRANTI	- Relatore -	CC - 16/02/2021
ALDO ESPOSITO		R.G.N. 41928/2019
DANIELA DAWAN		
FRANCESCA PICARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 01/10/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA

udita la relazione svolta dal Consigliere DONATELLA FERRANTI;

lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza emessa in data 1.07.2019 la Corte di appello di Reggio Calabria condannava il Ministero dell'Economia in persona del Ministro *pro tempore*, a pagare in favore di (omissis) la somma di euro 108.689,43 a titolo di ingiusta detenzione subita nel periodo (6.10.2013- 31.12.2014) nel quale il predetto era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. e illecita concorrenza aggravata, accuse dalle quali è stato assolto con formula ampia dal Gup distrettuale di Reggio Calabria.

1.1. Il giudice della riparazione perveniva alla determinazione di tale importo operando un aumento del 10% sulla somma di euro 98.808,58, derivante dall'applicazione del parametro aritmetico di euro 235,82 al giorno, in considerazione della incensuratezza del (omissis) e della conseguente maggiore gravosità della stato di detenzione.

2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione (omissis) (omissis), a mezzo del difensore di fiducia, elevando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo eccepisce il vizio di violazione di legge e il vizio motivazionale per non avere riconosciuto alcun ulteriore incremento di tale somma, ritenendola inadeguata al caso concreto per la mancata considerazione che la (omissis) aveva cessato la propria attività nel 2017 dopo la carcerazione del ricorrente e che la ditta, i conti correnti personali ed aziendali erano stati sequestrati il 6.11.2013, in conseguenza del procedimento penale a carico del medesimo (omissis) e dissequestrati a seguito dell'assoluzione del 31.10.2015; lamentava conseguenze disastrose derivanti dalla ingiusta carcerazione per la situazione economica dell'impresa.
Deduce che la Corte d'appello ha ignorato, definendole apodittiche, le affermazioni della difesa riguardanti il tracollo economico e la cessazione dell'attività quale conseguenza della carcerazione in quanto anche dopo la scarcerazione il (omissis), a seguito del sequestro della ditta e dei conti correnti, è stato segnalato alla Banca d'italia come cattivo pagatore e non ha più potuto ottenere liquidità.

3. Il Sostituto Procuratore Generale in sede, nella requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Ha ribadito infatti che l'istituto di cui agli artt. 314 c.p.p. e seguenti è uno strumento indennitario e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'Autorità giudiziaria. La quantificazione

dell'indennizzo è correlata alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà.
Nel caso in esame la Corte territoriale non ha ritenuto di riconoscere gli ulteriori danni patrimoniali derivati all'attività commerciale del (omissis) ed ha argomentato ritenendo che le affermazioni contenute nella relazione allegata dalla difesa sono per la massima parte apodittiche e prive di riscontro documentale che possa consentirne la verifica. Ha esercitato pertanto la sua discrezionalità con un'adeguata motivazione e in modo logico e rispettoso dei principi che governano la materia espressi da codesta Corte, atteso che proprio in ragione dell'incensuratezza e della personalità del (omissis) ha ritenuto non solo di applicare il massimo giornaliero nel calcolo ma di incrementare il risultato della somma giornaliera del 10% ; l'importo risultante di euro 108.689,43 (ritenuto idoneo a ristorare le sofferenze patite dal (omissis)) è quindi esito di un percorso argomentativo congruo e non manifestamente illogico, espressione del potere discrezionale insindacabile nella presente sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2.1. Si premette che l'istituto di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc. pen. è uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria. L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (cfr. sez. 4, n. 129 del 31/01/1994, Rv. 196974 e n. 1911 del 22/11/1994, Rv. 200002).

I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini

dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà.

La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anni ex art. 303, comma 4, lett.c) espresso in giorni, moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta.

Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011 Rv. 252026).

Lo scostamento tuttavia deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal - processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchè l'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un *surplus* di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e per così dire fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di credito sociale (Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Rv. 259237).

Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell'11/07/2007, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere

della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Rv. 253555).

Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze (cfr.. *Sez.* 4 *n.* 19809 *del* 19/04/2019 Cc. (dep. 09/05/2019) Rv. 276334 - 01).

2.2. Orbene, nel caso in esame la Corte distrettuale ha motivato la propria decisione di adottare il criterio di liquidazione non esclusivamente matematico sul presupposto del riconoscimento di detti pregiudizi concreti ed ha quantificato in un incremento del 10% la misura di indennità da erogare.

Osserva la Corte che, parimenti, la doglianza articolata nell'odierno ricorso circa l'esiguità del ristoro, sia pure incrementato in relazione al danno sofferto, si limita ad una tanto generica quanto non autosufficiente affermazione di un pregiudizio maggiore e diverso rispetto a quello che normalmente deriva, quale conseguenza inevitabile, dalla restrizione della libertà, costituendo, del resto, le allegazioni offerte dal (omissis) conseguenze dannose ordinarie connesse all'ingiusta privazione della libertà e, in particolare, nel caso di specie, ai provvedimenti cautelari reali riguardanti il suo patrimonio.

Si rammenta peraltro che il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità che può solo verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento senza sindacare la sufficienza o insufficienza della indennità liquidata a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.

3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16.02.2021

Il Consigliere estensore
Donatella Ferranti

Il Presidente
Giacomo Fumu

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 15/03/2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Irene Calendo